

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 25 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Istituzione di una clinica del diritto in Milano. (<i>Approvato con modificazioni</i>).	71
Norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie	72
Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	74

La riunione comincia alle 10.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Putzolu*).

CENSI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bacci, Balletti, Candiani, Gianturco, Maggi, Maranca, Orlandi Biagio, Panepinto e Picone.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una clinica del diritto in Milano. (800)

DE MARSICO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame si prefigge di istituire, in via di esperimento, un istituto di

addestramento dei laureati in giurisprudenza che si dedicano all'esercizio del ministero forense, col nome di Istituto di clinica del diritto in Milano. Esso avrà sede presso la Corte d'appello di Milano, in cui saranno svolti insegnamenti ed esercitazioni teorico-pratici, che verranno affidati ad un docente, che potrà anche essere un professore universitario. Il docente sarà coadiuvato da assistenti.

Il materiale è rappresentato dalle cause di gratuito patrocinio e dai procedimenti penali, che saranno tutti trattati dal docente o dai suoi assistenti, con la collaborazione degli iscritti al corso.

La durata di questo esperimento è prevista in due anni; la spesa di impianto in 50 mila lire.

Rileva che con l'articolo 7 si tende ad allargare il compito di questa clinica, la quale dovrà promuovere anche l'osservazione e lo studio da parte degli iscritti delle istituzioni giuridiche dello Stato, come di ogni altra istituzione o Ente che possa interessare ai fini didattici che essa persegue.

Aggiunge che la parte ammessa al gratuito patrocinio e l'imputato hanno facoltà di rifiutare la nomina del difensore officioso.

Conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

DE MARSICO, *Relatore*, all'articolo 1 capoverso, là dove si dice: « La clinica del diritto ha personalità giuridica ed è sottoposta

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alla vigilanza ed alla tutela del Ministro di grazia e giustizia », propone di invertire i termini: « alla tutela ed alla vigilanza », perchè la tutela è termine più comprensivo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara di non avere nulla in contrario a che sia invertito l'ordine delle due parole vigilanza e tutela.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con la modificazione proposta dal relatore e accettata dal Sottosegretario di Stato: « alla tutela ed alla vigilanza ».

(È approvato — Si approva anche l'articolo 2).

All'articolo 3 esprime la raccomandazione da riferirsi al Ministro per la grazia e giustizia che il docente chiamato alla direzione della clinica del diritto sia persona di vecchia e provata fede fascista, e che questo criterio di scelta valga anche per gli assistenti. (*Vive approvazioni*).

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che questa raccomandazione possa considerarsi superflua; tuttavia assicura la Commissione che essa sarà tenuta nel dovuto conto.

PRESIDENTE comunica che il Ministro delle finanze propone di sostituire nel secondo comma alle parole « per durata » le altre « ed ha durata » in modo che il testo sia il seguente:

« La nomina del docente e degli assistenti ha carattere di incarico gratuito e temporaneo ed ha durata non superiore ad un biennio ».

MADIA pensa che il primo comma dell'articolo 3 possa lasciare dubbio se il docente debba essere obbligatoriamente un professore universitario o comunque un libero docente.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, dichiara essere espressamente stabilito nello stesso primo comma, che l'unico requisito indispensabile per la scelta sia del docente che degli assistenti è quello della loro iscrizione nell'albo degli avvocati. Questo trova conferma nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 3, il quale prevede la nomina di un professore universitario solo in via di ipotesi.

(Si approva l'articolo 3 con l'emendamento proposto dal Ministro delle finanze).

PACE NICOLA all'articolo 4, chiede se l'ammesso al gratuito patrocinio che rifiuti la nomina del difensore officioso nella persona del docente o di uno degli assistenti della cli-

nica, perda con ciò il diritto che gli deriva dalla legge sul gratuito patrocinio.

DE MARSICO, *Relatore*, ritiene che il dubbio potrebbe essere fondato. Propone di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « senza che ciò tolga ad altri la possibilità di essere nominato difensore di ufficio ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che la facoltà di rifiutare la nomina del difensore officioso prevista nell'articolo 4 costituisce una eccezione alla regola generale richiamata dal Consigliere Pace. Non crede, tuttavia, che sia il caso di emendare l'articolo; ed assicura che nelle norme di attuazione che saranno emanate a termini dell'articolo 9, questo particolare sarà chiarito.

(Si approva l'articolo 4 nel testo ministeriale — Si approvano anche gli articoli dal 5 al 9).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (801)

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, rileva l'importanza di questo disegno di legge col quale il Ministro di grazia e giustizia cerca di rimediare alle deficienze da tempo lamentate nei quadri della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ricorda che nel 1880 vi erano 500 magistrati in più di quelli di oggi, mentre la popolazione del Regno è quasi raddoppiata e abbiamo conquistato l'Impero che assorbe 72 magistrati. La deficienza è quindi evidente, ma naturalmente a colmarla bisogna procedere per gradi. L'aumento di 150 posti nel ruolo organico dei magistrati delle Preture e di 200 posti nel ruolo della Magistratura collegiale (giudici e procuratori del Re) non è sufficiente per i bisogni del Paese, ma è un provvedimento notevole e degno di lode. Lo stesso può dirsi per l'aumento di 500 posti nei ruoli organici di gruppo B del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, anche in relazione al nuovo Codice di procedura civile, per la cui applicazione sarà necessario un maggior numero di cancellieri.

Si dichiara quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

MARIANI all'articolo 1, rileva che nella relazione è scritto: « La distribuzione dei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nuovi posti nei vari gradi gerarchici della carriera, dall'11° al 7° grado, è contenuta nella tabella C allegata al progetto ed è stata attuata di concerto con la finanza, in proporzione delle dotazioni numeriche attuali, in modo da non ostacolare il normale sviluppo della carriera ». Osserva che, invece, confrontando il numero dei posti attuali con quelli proposti, vi sono delle sproporzioni fra i vari gradi.

DE MARSICO fa presente l'opportunità che nei gradi della Corte d'appello e dei tribunali penetri una corrente nuova, quale potrebbe essere data dall'immissione di avvocati che abbiano requisiti di sicura capacità, con provvedimenti simili a quelli che si sono sempre adottati subito dopo ogni rivoluzione.

Fa, quindi, voti perchè un decimo dei 150 pretori e dei 200 magistrati sia scelto fra gli avvocati.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, pur essendo in via di massima favorevole alla proposta del camerata De Marsico, osserva che il problema dell'immissione di avvocati nella magistratura non potrebbe essere risolto in occasione dell'approvazione del presente disegno di legge, ma dovrebbe formare prima oggetto di attento studio da parte del Ministero.

Fa presente che la questione non è stata ancora nemmeno impostata, e che lo stesso Sindacato degli avvocati e dei procuratori si è limitato sinora a chiedere l'immissione di avvocati nella magistratura per l'Africa Orientale Italiana.

Ricorda, poi, che un esperimento fatto nell'immediato dopoguerra non ha dato buoni risultati, perchè gli avvocati di valore e veramente capaci hanno preferito continuare ad esercitare la professione.

Dichiara, comunque, che il Ministero non mancherà di esaminare benevolmente le proposte che potranno essere presentate al riguardo dal Sindacato degli avvocati, tenendo presente la necessità che l'eventuale provvedimento, giovando agli avvocati, non danneggi la magistratura e soprattutto l'amministrazione della giustizia.

DE MARSICO osserva che l'esperimento accennato dal Sottosegretario di Stato riguardava l'immissione nella magistratura di avvocati che tornavano dalle trincee; secondo la sua proposta, invece, si tratterebbe di immettere ora nella magistratura avvocati esercenti, anche di alto valore, scelti con tutte le garanzie.

Prende atto ad ogni modo della dichiarazione del Sottosegretario di Stato che il

problema sarà posto allo studio, e si augura che esso possa essere risolto con un rapido provvedimento di stile fascista.

(Si approva l'articolo 1).

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, all'articolo 2 propone che la proroga della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia, per la nomina di uditori giudiziari in soprannumero sia stabilita per un triennio, anzichè per un quinquennio, e ciò per non mantenere incerta per troppo tempo la condizione della magistratura.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che il termine di un quinquennio, invece del triennio, non nuoce, ed anzi giova all'amministrazione della giustizia, perchè a norma della legge del 17 aprile 1930-VIII, n. 421, il Ministro della giustizia non potrebbe indire concorsi per più di 350 posti di uditori giudiziari, ed è noto che questo numero è insufficiente, anche per colmare le vacanze che si vengono a verificare nei gradi superiori. Sarebbe anzi da auspicare che la facoltà che si propone di concedere al Ministro per un quinquennio divenisse permanente in modo da poter sempre assicurare una adeguata disponibilità di uditori da immettere nei ruoli.

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, non insiste nel suo emendamento.

(Si approva l'articolo 2).

PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato all'articolo 3 i seguenti emendamenti:

« Alla parola: quinquennio, sostituire l'altra: triennio ».

« Dopo il 1° comma aggiungere il seguente:

« L'applicazione di pretori e pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re non potrà tuttavia superare la proporzione dell'uno per cinque del numero dei magistrati addetti a ciascun tribunale ».

MACARINI-CARMIGNANI, *Relatore*, circa il primo emendamento ripete quanto ha fatto presente per il medesimo emendamento all'articolo 2.

Nei riguardi del secondo emendamento pone in rilievo i gravi inconvenienti che si verificano quando in un tribunale vengono applicati due o più pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re. Fra le due categorie di magistrati si forma

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

uno stato d'animo che non è di perfetto cameratismo, anche in relazione alle possibilità di avanzamento nel caso di unificazione delle carriere.

Fa anche presente l'aggravio finanziario che costituiscono queste applicazioni di pretori, che ricevono delle indennità che molte volte non sono neanche giustificate.

Per queste ragioni ha proposto che l'applicazione di pretori e pretori aggiunti non debba superare la proporzione dell'uno per cinque del numero dei magistrati addetti a ciascun tribunale.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva, quanto al primo emendamento, che il termine del quinquennio, anziché del triennio, è anche qui a favore dell'amministrazione della giustizia, e non a suo danno. Si potrebbero applicare ai posti vacanti di giudice e di sostituto procuratore del Re gli uditori che dopo il triennio venissero dichiarati idonei, ma resterebbe sempre il margine di quelli giudicati non idonei, e comunque non si riuscirebbe a coprire tutti i posti vacanti. Perciò è necessario mantenere il termine del quinquennio.

Nei riguardi del secondo emendamento, pur convenendo nel rilievo degli inconvenienti accennati dal relatore Macarini Carmignani, osserva che se in un dato tribunale mancano i magistrati di ruolo, non vi si possono destinare magistrati di altri tribunali perchè essi sono inamovibili, e quindi se non si vuole continuare nel sistema attuale di applicarvi dei pretori o dei pretori aggiunti, bisognerebbe sospendere il funzionamento di quel tribunale.

Prega il camerata Macarini Carmignani di non insistere nei suoi emendamenti.

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, ritira il primo emendamento e converte il secondo in raccomandazione.

(Si approva l'articolo 3 — Si approvano anche gli altri articoli dal 4 al 12).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (833)

PRESIDENTE avverte di aver dato incarico di riferire, al camerata Fodale, in sostituzione del camerata Bacci, che è in congedo.

FODALE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame rappresenta l'integrazione della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, già ap-

provata dalla Commissione legislativa medesima, e di cui riproduce fedelmente le varie norme, aggiornando il trattamento economico degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati in relazione alla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, dettante disposizioni per l'aumento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato.

I criteri che hanno ispirato il disegno di legge sono identici a quelli che ispirarono le precedenti provvidenze legislative in materia: soppressione delle precedenti riduzioni graduali sull'importo degli emolumenti, aumento dei minimi garantiti, aumento dei limiti per l'applicazione delle sovrattasse del 50 per cento e del 20 per cento, considerandosi così l'ipotesi duplice degli ufficiali giudiziari addetti a sedi povere e di quelli addetti a sedi più redditizie.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si sopprimono tutte le riduzioni graduali già precedentemente diminuite del 12 per cento (massimo) fino all'1 per cento (minimo).

Con l'articolo 2 si provvede per gli ufficiali giudiziari addetti alle sedi meno redditizie, aumentando il minimo garantito (lire 8340 anziché lire 7560 annue per gli ufficiali giudiziari di Pretura e di Tribunale; lire 8640 anziché lire 7820 per gli ufficiali giudiziari di Corte d'appello e di Corte di cassazione), e aumentando i successivi scatti quadriennali fino ad un massimo di lire 10,800 annue dopo il quinto quadriennio per gli ufficiali giudiziari di Pretura e di Tribunale, e di lire 11,460 dopo il quinto quadriennio per gli ufficiali giudiziari delle Corti (massimi precedenti lire 9900 e lire 10,410).

Con l'articolo 3 si provvede ad innalzare il limite oltre il quale si inizia la partecipazione dello Stato ai proventi degli ufficiali giudiziari. Tale limite è duplice: oltre lire 36,000 annue l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento dei suoi diritti; oltre lire 57,360 deve versare il 70 per cento; tali limiti erano in precedenza rispettivamente di lire 32,640 e di lire 52,500 cosicché l'aumento del limite si aggira sulla media del 10 per cento.

Con l'articolo 4 si impone agli ufficiali giudiziari l'obbligo di aumentare del 10 per cento gli assegni corrisposti ai loro commessi autorizzati.

Con l'articolo 5 si eleva la misura della detrazione delle spese, ai fini degli oneri fiscali speciali (10 per cento, 50 per cento, 70 per cento), dal 25 per cento al 30 per cento, con limite massimo a lire 7848 (lire 7128 secondo la precedente legge del 1939).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il disegno di legge per la sua sostanza, la sua praticità e la sua struttura merita l'approvazione della Commissione.

Ricordando poi alcune osservazioni fatte in altra seduta dal camerata Ferme, per quanto riguarda i commessi autorizzati, afferma non esservi dubbio che le disposizioni di questo disegno di legge si applichino anche ad essi, che sono regolati dal testo unico del dicembre 1924, e vengono nominati con l'autorizzazione del Presidente del tribunale.

I commessi non autorizzati, invece, costituiscono dei dipendenti di fatto dall'ufficiale giudiziario, e rimangono al di fuori di ogni tutela.

Ricorda che per i dipendenti dalle rivendite dei Monopoli, i quali, in effetto non dipendono dall'Amministrazione dello Stato, e che sono inquadrati fra i lavoratori del commercio, il Ministero delle finanze ha emanato un apposito regolamento.

Raccomanda al Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia di esaminare se non sia possibile per i commessi non autorizzati dipendenti dagli ufficiali giudiziari, di emanare un regolamento del tipo di quei regolamenti unilaterali di cui è cenno all'articolo 54 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130 che contiene le norme di attuazione della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. In tal modo il trattamento dei commessi autorizzati sarebbe regolato dall'articolo 4 della legge in esame; e quello dei commessi non autorizzati sarebbe regolato con una disposizione che potrebbe essere emanata con decreto dal Ministro di grazia e giustizia.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, chiede al relatore Fodale di mandargli il regolamento del Ministero delle finanze di cui ha fatto cenno.

FERME osserva che la Confederazione dei lavoratori del commercio inquadra tutti i com-

messi, quelli autorizzati e quelli non autorizzati, dipendenti dagli ufficiali giudiziari, ma che questi non possono avere una regolamentazione contrattuale nei rapporti con i datori di lavoro fino a quando non si riconosca anche una personalità giuridica agli ufficiali giudiziari da cui dipendono, in modo da avere una organizzazione di lavoratori di fronte a una organizzazione di datori di lavoro, così come si è fatto per i dipendenti dei notai, professione più affine a quella in parola.

Pertanto rivolge preghiera al Ministro della giustizia perchè trovi modo di dare agli ufficiali giudiziari una personalità giuridica, con la conseguente possibilità della tutela economica, a norma della legge del 1926 e della Carta del lavoro, ad una importante categoria di lavoratori.

PRESIDENTE osserva che la raccomandazione fatta dal camerata Ferme al Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia non ha nulla a che vedere con l'attuale disegno di legge.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati gli articoli 1 e 2).

FODALE, *Relatore*, all'articolo 3, secondo comma, propone che per maggior chiarezza alle parole « la detta somma, ma non », si aggiunga « superi », e che al quarto comma alle parole « la somma di lire 3000, ma non », si aggiunga pure « superi ».

(Si approva l'articolo 3 con questi due emendamenti — Si approvano anche gli articoli 4 e 5).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Istituzione di una Clinica del diritto in Milano.
(800)**

ART. 1.

Presso la Corte d'appello di Milano è istituita in via sperimentale una Clinica del diritto che si propone, mediante insegnamenti ed esercitazioni teorico-pratiche, di preparare i laureati in giurisprudenza all'esercizio del ministero forense.

La Clinica del diritto ha personalità giuridica ed è sottoposta alla tutela ed alla vigilanza del Ministro di grazia e giustizia, che le esercita d'intesa col Ministro per le finanze.

ART. 2.

I corsi della Clinica del diritto sono biennali e vi possono essere iscritti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dal vigente ordinamento forense per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

La frequenza biennale con profitto dei corsi tiene luogo di pratica di procuratore.

Presso l'Istituto possono essere svolti corsi speciali per i procuratori.

ART. 3.

La Clinica del diritto è diretta da un docente nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, il quale può nominare altresì, sulla proposta del docente medesimo, uno o più assistenti. Il docente e gli assistenti sono scelti fra gli avvocati iscritti negli albi.

La nomina del docente e degli assistenti ha carattere di incarico gratuito e temporaneo ed ha durata non superiore ad un biennio.

Qualora alla direzione della Clinica sia chiamato un professore universitario, la scelta è disposta d'intesa con il Ministro dell'educazione nazionale.

ART. 4.

La nomina a difensore officioso nelle cause a gratuito patrocinio e nei procedimenti penali sono conferite di regola dalle autorità

giudiziarie di Milano al docente della Clinica del diritto ovvero ad uno degli assistenti.

La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio e l'imputato hanno però facoltà di rifiutare la nomina del difensore officioso, disposta a norma del comma precedente.

Le cause a gratuito patrocinio ed i procedimenti penali predetti sono trattati dal docente o dall'assistente col concorso degli iscritti alla Clinica al fine di addestrarli all'esercizio professionale.

Il docente può farsi sostituire da un assistente.

ART. 5.

Al docente ed agli assistenti nominati difensori officiosi a norma dell'articolo precedente spettano i diritti ed incombono i doveri propri dei difensori delle parti in giudizio. Essi attendono, sotto la loro esclusiva responsabilità personale, alle funzioni di rappresentanza e di difesa nelle cause loro affidate a termini di questa legge.

Il compenso liquidato al docente ed agli assistenti è devoluto all'Istituto e ne costituisce un reddito. Le somme relative sono versate, a cura dell'Istituto, all'Erario in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, al quale affluiscono altresì i contributi degli iscritti ai corsi, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni. La misura di questi contributi non potrà superare le lire 300 per la prima iscrizione e le lire 250 per la frequenza annuale.

ART. 6.

Possono essere trattate agli scopi didattici dell'Istituto anche le cause o gli affari affidati al docente o agli assistenti dai loro clienti, purchè questi vi consentano.

ART. 7.

La Clinica del diritto promuove altresì l'osservazione e lo studio da parte degli iscritti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

delle istituzioni giuridiche dello Stato, come di ogni altra istituzione o ente che possa interessare ai fini didattici che essa persegue.

ART. 8.

Per le spese d'impianto e di primo funzionamento della Clinica sarà stanziata con decreto del Ministro per le finanze in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia la somma di lire cinquantamila.

Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sarà stanziata nei bilanci successivi nello stesso capitolo la somma necessaria per le spese della Clinica del diritto in limiti non eccedenti i versamenti effettuati a termini dell'articolo 5.

ART. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'attuazione della presente legge e quelle per il suo coordinamento con le leggi sull'ordinamento forense e sul patrocinio gratuito, nonché quelle che ancora potranno occorrere per l'ordinamento della Clinica e per il personale addetto ai servizi.

Norme sul personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (801)

ART. 1.

I ruoli organici del personale della Magistratura giudiziaria, fissati con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, e successive modificazioni, sono aumentati:

di 150 posti nel grado di primo pretore;

di 200 posti nel grado di giudice e sostituto procuratore del Re.

Per effetto di tali aumenti, le tabelle organiche dei ruoli della Magistratura delle Preture e di quella delle Corti e dei Tribunali vengono stabilite, conformemente alle suindicate variazioni, negli allegati *A* e *B* della presente legge.

ART. 2.

È prorogata, per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, la facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 872, di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle *A* e *B* allegata alla legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421,

purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori e di quelli della Magistratura collegiale, globalmente considerati.

ART. 3.

È prorogata, per un quinquennio dalle rispettive scadenze, la facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dal Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, di disporre l'applicazione di pretori e pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, e quella concessa dal Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1903, di conferire in anticipo le funzioni giurisdizionali agli uditori di tribunale, con le modalità stabilite nell'articolo 1 del Regio decreto-legge medesimo.

È, altresì, prorogata per lo stesso periodo la facoltà concessa ai primi presidenti delle Corti di appello del Regno di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re nei rispettivi distretti, con le modalità di cui all'articolo 2 del predetto Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274.

ART. 4.

I ruoli organici del personale di gruppo *B* delle Cancellerie e segreterie giudiziarie fissati con il Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1281, e successive modificazioni, sono aumentati di 500 posti complessivamente.

Per effetto di tale aumento, le piante organiche dei singoli gradi della carriera sono determinate in conformità della tabella *C* allegata alla presente legge.

ART. 5.

Le promozioni ai posti di primo pretore previsti dall'articolo 1 e ai posti che si rendono disponibili nei gradi dal IX al VII, incluso, nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in conseguenza dell'aumento organico previsto dall'articolo precedente, non potranno effettuarsi anteriormente al 1° gennaio 1942-XX.

ART. 6.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere, con Regio decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura e delle cancellerie

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e segreterie giudiziarie in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

ART. 7.

Per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di indire i concorsi per la copertura dei posti stabiliti dalle piante organiche del personale dei gruppi *B* e *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento alle presumibili vacanze di un biennio dalla data dei relativi bandi di concorso.

Peraltro, la nomina dei vincitori di ciascun concorso deve aver luogo gradualmente in corrispondenza delle vacanze che man mano si verificano nel ruolo.

ART. 8.

L'esame di concorso ai posti di volontario di cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*) ha luogo in Roma, davanti una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro di grazia e giustizia e composta:

- 1°) del direttore generale, capo del personale del Ministero di grazia e giustizia;
- 2°) di un consigliere di Cassazione o magistrato di grado equiparato;
- 3°) del direttore capo dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- 4°) di un consigliere di Corte di appello o di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;
- 5°) di un magistrato trattenuto al Ministero con funzioni di ispettore superiore;
- 6°) di un funzionario di cancelleria e segreteria, di grado non inferiore al settimo.

Assumerà la Presidenza della Commissione il commissario effettivo più elevato in grado, o più anziano nello stesso grado.

L'Ufficio di segreteria è costituito, secondo il bisogno, da uno o più funzionari di cancelleria, in servizio al Ministero.

Le operazioni del concorso si svolgono sotto la vigilanza di uno o più magistrati in servizio al Ministero e addetti all'Ufficio del personale delle cancellerie.

Col decreto di nomina della Commissione sono nominati, altresì, i commissari supplenti in numero non superiore agli effettivi.

Per la revisione dei lavori scritti, la Commissione ha facoltà di scindersi in due sotto-commissioni, a ciascuna delle quali, assistita da un segretario, sarà assegnata la disamina dei lavori di una intera prova scritta.

ART. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

- 1°) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;
- 2°) nozioni di procedura penale;
- 3°) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;
- 4°) nozioni di diritto privato;
- 5°) nozioni di diritto corporativo;
- 6°) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove. Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei, non saranno ammessi ad altri concorsi.

Parimenti non saranno ammessi ad altri concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

- a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);
- b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

All'uopo i concorrenti possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti ad entrambe o ad una sola di tali prove facoltative. In tale caso il Ministro può disporre che alla Commissione esaminatrice, ove occorra, siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia.

Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

orale nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e sino a cinque voti per quella di stenografia.

ART. 10.

All'esame potranno chiedere di partecipare, limitatamente alle prove di stenografia e di diritto tavolare, i funzionari di cancelleria e segreteria e gli aiutanti già in servizio, ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali di ciascun concorso.

L'esame si intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

ART. 11.

Il personale appartenente ai ruoli dei cancellieri (gruppo *B*) e degli aiutanti di cancelleria (gruppo *C*), provvisto della qualifica di stenografo o di tavolarista, potrà

essere ammesso agli esami di concorso per la promozione, rispettivamente, ai gradi nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* con due anni di anticipo sul periodo minimo di anzianità di servizio stabilito dalle norme in vigore per l'ammissione ai concorsi medesimi.

I vincitori del concorso conseguono, però, la promozione solo al compimento dell'anzianità prescritta normalmente per i detti esami.

Qualora, in applicazione del primo comma, le promozioni al grado nono del gruppo *B* e undecimo del gruppo *C* dei vincitori del concorso non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria di concorso, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori, che non hanno ancora compiuto il periodo necessario.

I cancellieri e gli aiutanti stenografi non possono essere destinati in cancellerie di Preture, alle quali siano addetti meno di cinque funzionari.

ART. 12.

È abrogato l'articolo 22 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 745.

TABELLA A.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA

CARRIERA DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI.

(Gruppo A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
I	Primo presidente di Corte di cassazione	1
II	Procuratore generale di Corte di cassazione	1
III	Primi presidenti e procuratori generali di Corte d'appello, presidenti di Sezione ed avvocato generale della Corte di cassazione del Regno	48
IV	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	250
V	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello	1034
VI	Giudici e sostituti procuratori del Re di 1 ^a classe	1852
VII	Giudici e sostituti procuratori del Re di 2 ^a classe	
VIII	Giudici e sostituti procuratori del Re di 3 ^a classe	
IX	Giudici aggiunti	250
X e XI	Uditori di Tribunale	
Totale		3436

TABELLA B.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA.

CARRIERA DELLE PRETURE.

(Gruppo A).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
V	Primi pretori	230
VI	Pretori di 1 ^a classe	} 1189
VII	Pretori di 2 ^a classe	
VIII	Pretori di 3 ^a classe	
IX	Pretori aggiunti	} 100
X	Uditori vice-pretori	
XI	Uditori	
Totale		1519

TABELLA C.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

(Gruppo B).

GRADO	DENOMINAZIONE	NUMERO DEI POSTI
VI	Cancelliere capo della Corte di cassazione e segretario capo della procura generale della Corte di cassazione. Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	} 26
VII	Cancellieri capi e segretari capi di 1 ^a classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 1 ^a classe	
VIII	Cancellieri capi e segretari capi di 2 ^a classe, cancellieri di Sezione e segretari di Sezione di 2 ^a classe	577
IX	Primi cancellieri e primi segretari	797
X	Cancellieri e segretari di 1 ^a classe	} 1990
XI	Cancellieri e segretari di 2 ^a classe	
Totale		4965

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi. (833)**

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, anno XII, n. 1038, e l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, sono abrogati.

ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2383, poi con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2409, e successivamente con l'articolo 2 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1° dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta e i diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, e con i diritti di accesso di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 698, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 900, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa erariale del 10 per cento istituita con l'articolo 2 della legge 22 dicembre 1932, anno XI, n. 1675, quelli delle Preture e dei Tribunali lire 8340 e quelli delle Corti di appello e della Corte di cassazione lire 8640, è dovuta un'indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti. Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle Preture ed ai Tribunali, a lire 8640 dopo il primo quadriennio di servizio, a lire 9180 dopo il secondo, a lire 9780 dopo il terzo, a lire 10,320 dopo il quarto e a lire 10,800 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a lire 9180 dopo il primo quadriennio, a lire 9780 dopo il secondo, a lire 10,320 dopo il terzo, a lire 10,800 dopo il quarto e a lire 11,460 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio

prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298. Nelle varie cifre suindicate sono assorbiti tutte le riduzioni e gli aumenti dei minimi garantiti, disposti dal 1930 in poi ».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, e successivamente con l'articolo 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito il seguente:

« Quando l'ammontare dei proventi di cui al n. 1° dell'articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924-III, n. 2271, esclusi le indennità di trasferta, i diritti fissi per le notificazioni col mezzo della posta e i diritti di accesso, superi la somma di lire 36,000 annue, l'ufficiale giudiziario deve versare allo Stato il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda la detta somma, ma non superi le lire 57,360, ed il 70 per cento della parte eccedente le lire 57,360 ».

Il primo comma dell'articolo 4 della medesima legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1675, già modificato prima con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1182, poi con l'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1880, e successivamente con l'articolo 3 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di lire 3000, ma non superi le lire 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le lire 4780 ».

ART. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari sono obbligati ad aumentare in ragione del 10 per cento gli assegni corrisposti attualmente ai loro commessi autorizzati.

Nel caso di inosservanza della presente disposizione l'ufficiale giudiziario è punito in via disciplinare, salva sempre l'azione civile da parte dei commessi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

La misura della detrazione delle spese per i commessi, stabilita nel 25 per cento con il primo capoverso dell'articolo 4 del Regio decreto 8 giugno 1933-XI, n. 621, è elevata al 30 per cento; e il limite massimo della detrazione medesima, stabilito per ciascun commesso prima in lire 6000 annue con il se-

condo capoverso del succitato articolo 4 e poi in lire 7128 annue con l'articolo 5 della legge 9 luglio 1939-XVII, n. 1079, è elevato ad annue lire 7848.

La presente legge ha vigore dal 1° aprile 1940-XVIII.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI